



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza



ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 30/06/2014

**OGGETTO: Individuazione zone non metanizzate ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, N°448, e successive modifiche ed integrazioni.
ANNO 2014**

L'anno **duemilaquattordici** il **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17,15**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PLACIDO ANTONIO	X	
DI LONARDO MAURO	X	
DI NITTO MARIO	X	
DI LUCCHIO VINCENZO	X	
PAOLINO VINCENZO	X	
CARDILLICCHIO CARLO	X	
DI TORO LUIGI	X	
D'ANGELO VITO GIUSEPPE	X	
CAMMAROTA GENNARO	X	
NARDOZZA MAURO	X	
PINTO MARIA MICHELA	X	
GIANSANTI NICOLA		X
RAMUNNO DONATO		X
SPADOLA ANTONIO	X	
PIETRAGALLA LUIGI	X	
BRIENZA VITTORIO	X	
DI LONARDO PASQUALE		X

Risulta altresì presente l'Assessore esterno

D'ANTONIO PAOLA	X	
-----------------	---	--

Totale Presenti n.: 14 - Totale Assenti n.:03 - Totale Consiglieri assegnati n.: 17

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE PINTO MARIA MICHELA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIANLEO PALLOTTINO . La seduta è **pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 49 Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

Pres. Maria PINTO

Procediamo con l'ottavo punto iscritto all'ordine del giorno: "Individuazione aree non metanizzate ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento". La parola all'assessore Luigi Di Toro. Prego i consiglieri di fare silenzio, di porre attenzione e di accomodarsi.

Ass. Luigi DI TORO

La legge 448 del 1998 prevede una riduzione del prezzo dei combustibili nelle aree non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E. Affinché questa riduzione sia applicabile è necessario che il Comune con un apposito atto deliberativo individui queste aree e comunichi successivamente la delibera al Ministero delle Finanze e al Ministero delle Industrie, del Commercio ed Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.

Già nel 2013 noi abbiamo approvato la planimetria delle aree non metanizzate, quest'anno riproponiamo la stessa planimetria dell'anno scorso che ci è stata fornita dalla società ENEL rete gas in cui sono individuate le aree non metanizzate che possono accedere al beneficio.

Pres. Maria PINTO

Grazie, Assessore. Interventi in merito? Procediamo anche qui con la votazione: Presenti e Votanti n°14.

Chi è favorevole? N°13 voti favorevoli. Contrario? Nessuno. Chi si astiene? N°1 astenuto il capogruppo Brienza.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera: N°13 voti favorevoli. Contrario? Nessuno. Chi si astiene? N°1 astenuto (Brienza). Identica votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Che l'articolo 8, comma 10, lett. c) della legge 23/12/1998, N°448, così come modificato dall'articolo 12, comma 4, della legge 23/12/1999, N°488, ha previsto una riduzione di prezzo sui combustibili nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, individuate annualmente dai Comuni medesimi con apposita delibera consiliare comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

Che al fine di superare le difficoltà relative all'interpretazione del concetto di "frazione" contenuto nella norma predetta, nell'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 30/09/2000, N°268, convertito con modificazioni nella legge 23/11/2000, N°354, e come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23/12/2000, N°388, venne precisato che per frazioni di Comuni si devono intendere le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma, del D.P.R. 26/08/1993, N°412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;

Che con l'art. 13, comma 2, della legge 28/12/2001, N°448, i benefici fiscali sono stati riconosciuti anche alle frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera consiliare, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale;

Che ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26/08/1993, N°412, il Comune di Rionero in Vulture appartiene alla zona climatica E "Comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2100 e non superiore a 3000";

VISTE:

Le circolari dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale di Roma - N°178604 del 31/12/2009, N°5961 del 15/01/2010 e N°41017 del 12/04/2010 concernenti l'applicazione del beneficio fiscale in oggetto;

La nota N°32251 del 18/03/2011 dell'Agenzia delle Dogane - Direzione Centrale di Roma - che formula ulteriori chiarimenti con riferimento alla circolare N°41017 del 12/04/2010 sull'esatta applicazione dei benefici in oggetto;

La deliberazione consiliare N°16 del 29/04/2013 con la quale, per l'anno 2013, sono state individuate le zone del comune non metanizzate ai fini del beneficio di riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, N°448, e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO, pertanto, necessario per l'anno 2014 individuare le aree non metanizzate del Comune che possono godere del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e GPL da riscaldamento previsti per legge;

VISTA la planimetria prodotta dalla Soc. ENEL RETE GAS S.p.A. gestore del servizio di pubblico di distribuzione e vendita del gas metano nel territorio del Comune, rappresentante la rete di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune, allegata alla presente proposta di deliberazione, con l'individuazione delle zone non metanizzate;

RITENUTO:

Che per zona non metanizzata si deve considerare l'area posta oltre 70 ml. di distanza dalla rete, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas;

Che appartengono alle zone non metanizzate anche quelle aree che per motivi tecnici o per configurazione orografica sfavorevole del territorio, l'allacciamento alla rete del gas risulti economicamente oneroso;

Che per case sparse si intende tutto ciò che non rientri nella definizione di centro abitato;

VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale N°1036 del 27/12/1994, N°1009 del 28/10/1996, N°17 del 14/01/2002 e N°207 del 21/05/2002 con le quali è stata approvata la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30/04/1992, N°285;

CONSIDERATO che occorre provvedere all'approvazione della planimetria per l'individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale;

Per le motivazioni suesposte,

Udita la relazione dell'Assessore Luigi Di Toro.

Visto l'esito delle votazioni di cui sopra,

DELIBERA

1. la premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare la planimetria, allegata alla presente proposta di deliberazione sub. lettera "A", relativa al beneficio di riduzione del prezzo del gasolio e del GPL da riscaldamento di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23/12/1998, N°448, e successive modifiche ed integrazioni, indicante:
 - a. la delimitazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
 - b. le zone metanizzate, poste all'interno ed all'esterno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
 - c. le zone non metanizzate, poste all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
 - d. le zone non metanizzate, poste all'esterno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
3. di stabilire che per zona non metanizzata si deve considerare l'area posta oltre 70 ml. di distanza dalla rete, sulla base delle planimetrie di rilievo delle reti del gas;
4. di stabilire, altresì, che il beneficio previsto dalla normativa sopra citata potrà comunque essere concesso nelle zone metanizzate ai casi limitati che per motivi tecnico-economici non possono essere di fatto allacciabili alla rete cittadina del gas metano, alle seguenti condizioni:
 - che sia rilasciata dalla società che gestisce la rete cittadina del gas (al momento Enel Rete Gas) attestazione circa l'impossibilità tecnica di allaccio alla rete del gas e che detta attestazione sia conservata a cura dell'interessato per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti;
 - che in alternativa sia accertato che un eventuale allaccio risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al costo ordinario di un allaccio medio e che il preventivo-attestazione rilasciato dalla società gestrice sia conservata a cura dell'interessato per essere esibita in caso di controlli da parte delle autorità competenti;
5. di dare atto che i benefici in argomento sono applicabili a partire dal 01/01/2014;
6. di trasmettere copia della deliberazione approvativa della presente proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico e all'Agenzia delle Dogane

Con successiva votazione, espressa con l'esito di cui sopra, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.L.vo n°267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto

**II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANLEO PALLOTTINO**

**II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
PINTO MARIA MICHELA**

Prot. n. _____ del _____

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANLEO PALLOTTINO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- CHE La presente deliberazione:

- E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione come prescritto dall'art. 134, comma 3, del D.Leg.vo n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, _____

**II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIANLEO PALLOTTINO**
